

## **TRIBUNALE FEDERALE II SEZIONE**

### **PROCEDIMENTO 3531/2024**

#### **RICORSO ON. FABIO RAMPPELLI AVVERSO L'ESCLUSIONE DELLA CANDIDATURA A PRESIDENTE FEDERALE ALLA XLIII ASSEMBLEA ORDINARIA FIN**

#### **DECISIONE N. 1/2024 DEL 16/08/2024**

Con Ricorso ritualmente depositato in data 10.8. 2024 l'On. Fabio Rampelli adiva il Tribunale Federale Seconda Sezione, chiedendo accertarsi "l'illegittimità dell'esclusione del proprio nominativo nella lista dei candidati alla carica di Presidente Federale e ritenere e dichiarare valida ed efficace la candidatura presentata in data 29 luglio 2024 per la XLIII Assemblea Ordinaria F.I.N. convocata per il giorno 7 settembre 2024 con atto del 5 luglio 2024 prot. 3059- 11 2024 e per l'effetto, a parziale modifica degli atti impugnati, aggiungere il nominativo dell'On.le Fabio Rampelli quale candidato alla carica di Presidente Federale".

A sostegno della propria domanda deduceva:

- di essersi determinato a candidarsi alla carica di Presidente Federale, decisione che in ragione della carica istituzionale dallo stesso ricoperta (Vice Presidente della Camera dei Deputati), veniva diffusa dalla stampa generando un notevole aspettativa nel mondo del nuoto;
- di aver inviato la propria richiesta di candidatura, con pec del 29.7.2024 alle ore 11:30:41 all'indirizzo Pec [candidature2024@pec.federnuoto.it](mailto:candidature2024@pec.federnuoto.it) per mezzo della propria società di tesseramento ASD Laurus Nuoto;
- di aver ricevuto comunicazione informale verso le ore 13:00 che la predetta candidatura era stata redatta sul fac-simile relativo non alla carica del Presidente Federale, ma su quello del Presidente del Collegio dei Revisori Contabili;
- di aver inviato senza indugio da parte della segreteria della propria società di tesseramento, la "integrazione della candidatura citata, inoltrando alle ore 13:33 e 13:46 ben due Pec contenenti la prima una semplice correzione del modulo elettorale e la seconda il definitivo modulo compilato in ogni sua parte (Allegato 6 e 7)";
- di essere state dette pec respinte "sistema di posta elettronica" talchè presumendo che "la ricettività delle eventuali integrazioni documentali fosse stata inibita dalla Federazione" .... "pur nella convinzione della palese irrilevanza di tale errore formale" stante la dichiarata volontà di volersi candidare per la presidenza, di aver inviato alle ore 21:40 del 29 luglio una quarta comunicazione. Comunicazione questa contenente "la corretta modulistica e la autocertificazione della assenza di qualsivoglia iscrizione all'Albo dei Revisori contabili e quindi l'impossibilità di ricoprire la carica per la quale era stato inviato il modulo federale delle ore 11.30; non avendo ricevuto riscontro inviava il successivo 30.7.2024 una quinta pec inviando ogni contenuto documentale richiesto";

- di essere ogni altra considerazione ultronea vista l'evidenza dell'errore commesso di aver inoltrato un modulo non corretto, ma contenente - di fatto - "le medesime autocertificazioni richieste";
- deduceva la illegittimità di "non ammissibilità" di una candidatura vista la parziale errata allegazione documentale evidentemente sanabile, "non ammissibilità" della quale lamentava la strumentalità;
- invocava la valenza della manifestazione "pubblica" della propria volontà candidarsi alla carica di Presidente Federale, resa nota anche a mezzo stampa, ed "a tutti gli "addetti ai lavori" che a suo dire rende "neppure ipotizzabile una esclusione dalla competizione";
- lamentava che il 6.8.2024, il Segretario Generale pubblicava la propria determinazione contenente l'elenco dei candidati ammessi; a suo dire contraddittoria, da un lato, circa il fatto di aver considerato tardiva la comunicazione inviata a mezzo pec alle ore 21.40 del 29.7.2024 rispetto al termine stabilito per la presentazione delle candidature, dall'altro, circa l'affermazione dell'On. Rampelli di voler ritirare la candidatura a Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti e contestualmente presentando una nuova candidatura alla carica di Presidente Federale;
- riteneva il ricorrente di non aver presentato una nuova candidatura, ma di essersi limitato alla integrazione del corredo documentale della precedente candidatura errata;
- Concludeva che l'errore commesso non può assurgere a carenza sostanziale dell'intero atto e, non può rappresentare un elemento insanabile, ma va sicuramente qualificato come mera irregolarità formale, immediatamente sanato nel rispetto della tempistica prevista dallo Statuto, dal Regolamento Organico e dalla indizione/convocazione dell'Assemblea";
- invocava la valenza dei valori di lealtà e rispetto dell'avversario quali principi fondanti l'ordinamento sportivo, sottolineando come la buona fede del dichiarante, da un lato, e l'omessa verifica da parte della Segreteria Generale prima della predisposizione della graduatoria definitiva, dall'altro, siano in contrasto tra di loro;
- affermava che la Segreteria Generale ben avrebbe potuto richiedere, entro i termini, il modulo integrativo da ri-allegare, fatto questo che avrebbe consentito la corretta presentazione della candidatura;
- richiamava altresì il favor participationis per cui l'errata allegazione di un modulo non può comportare l'esclusione di un candidato laddove risulti *ictu oculi* e anche aliunde, l'effettiva volontà sottostante;
- concludeva come "la conseguente esclusione dovrà pertanto ritenersi illegittima in quanto adottata sulla base dell'erronea qualificazione di "dichiarazione presentata oltre il termine essenziale di presentazione", senza considerare l'evidenza dell'errore formale sopra descritto al quale non potrà non essere concesso il beneficio dell' "errore scusabile";
- censurava infine il comportamento omissivo del Segretario Generale o del suo ufficio, ritenendo sussistente a loro carico un onere di dover interpretare l'errore commesso ed avvisare l'aspirante candidato; sul punto invocando il principio di conservazione degli atti, rispetto alle intenzioni manifestate;
- riteneva altresì ricorrente il principio del c.d. soccorso istruttorio secondo cui la Federazione, in un comportamento connotato da buona fede e teso al favor participationis, avrebbe dovuto favorire "l'integrazione" che invece è stata qualificata, a suo dire erroneamente, come una rinuncia alla candidatura fatta pervenire per sbaglio. Indicava che

ricorrendo tale principio era da considerarsi il superamento della perentorietà dei termini, tanto più che la stessa pubblicazione il giorno 8.8.24 dei candidati provava la assenza di pregiudizio elettorale;

- deduceva, inoltre, sulla opportunità della accettazione della candidatura alla presidenza federale ritenendo come in alcuna norma federale sia posto un limite orario. Nel far ciò testualmente tuttavia richiamava che la convocazione dell'Assemblea con cui si "è indetta l'Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva" prevedeva espressamente che le candidature dovessero essere presentate "entro e non oltre 40 giorni prima della data di celebrazione dell'Assemblea, a pena di decadenza, ovvero entro le ore 12.00 del 29/07/2024";
- successivamente, ancora, concludeva ritenendo che ai sensi della normativa vigente, le candidature dovevano essere presentate entro le 23:59 del 29 luglio 2024 ponendo una digressione terminologica, secondo cui non vi era deroga alcuna alla naturale scadenza del termine statutario e regolamentare, previsto per le 23:59 del 29 luglio 2024 e ritenendo, che il termine delle ore 12.00 fosse meramente alternativo a quello delle 23:59.

\*\*\* \*\*

Con provvedimento del 11.8.2024 il Tribunale dichiarava la urgenza del procedimento ed all'uopo fissava per la discussione la data del 16.8.2024 disponendo la acquisizione a carico della Federazione del fascicolo contenente la documentazione relativa alla Assemblea nazionale elettiva del 7.9.24 , alle sue modalità di convocazione nonché la documentazione relativa alla presentazione delle candidature comprensiva dei requisiti di partecipazione e dei relativi termini di invio alla F.I.N., e concedendo al ricorrente termine sino al 14.8.24 per poterlo visionare ed estrarne copia.

Celebratasi la udienza il 16.8.2024 il Tribunale, assume la seguente decisione.

\*\*\* \*\*

Il Tribunale federale Seconda Sezione,  
letto il Ricorso e la documentazione allegata,  
esaminato il fascicolo della Federazione,  
ritiene quanto segue.

Va preliminarmente osservato come le circostanze dedotte dal ricorrente nel proprio atto e la ricostruzione dallo stesso fattone non hanno trovato corrispondenza documentale.

Invero, andando per gradi:

- Con Deliberazione n.85 del 5.7.2024 il Consiglio federale nella seduta del 5.7.2024, ha indetto la Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva della Federazione Italiana Nuoto per il rinnovo delle cariche federali per il quadriennio 2025-2028 per il giorno 7.9.2024 alle ore 10,00 in prima convocazione e alle ore 12,00 in seconda convocazione.
- Nella stessa data il Consiglio federale approvava l'avviso di convocazione della suddetta Assemblea allegato alla delibera, contenente l'Ordine del Giorno ed i termini per la presentazione delle candidature; disponeva altresì di dare mandato alla Segreteria Generale di comunicare alle affiliate la convocazione dell'Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva con le modalità previste dalla normativa federale.
- L'approvato avviso di convocazione conteneva le date e le modalità di presentazione delle candidature; termini improrogabilmente fissati nel rispetto dell'art.15 dello Statuto di 40 giorni prima della celebrazione assemblea elettiva, coincidenti con il giorno 29.7.2024 alle

ore 12,00 disponendo la facoltà di presentarle a mezzo pec, indicando la seguente pec dedicata: [candidature2024@pec.federnuoto.it](mailto:candidature2024@pec.federnuoto.it), od a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento con indicazione con dovizia di particolari degli orari entro i quali la pec o la raccomandata sarebbe dovuta pervenire; rendendo altresì nota la disponibilità sul sito federale dei moduli relativi alle presentazioni delle candidature rispetto a ciascuna carica; moduli contenenti la specificazione a mezzo di autocertificazione dei diversi requisiti per potervi concorrere.

- Termini e modalità espressamente dichiarati essenziali e perentori, e come tali da intendersi, resi pubblici con il comunicato dell'11.7.2024.
- L'On Fabio Rampelli per mezzo della pec della propria società ASD Larus Nuoto della quale è tesserato inoltrata il giorno 29.7.2024 alle ore 11,30 alla pec dedicata alle candidature, inviava la propria candidatura alla carica di Presidente del Collegio dei Revisori Contabili, allegando il relativo modulo compilato. Successivamente rettificava che l'utilizzo di detto modulo era avvenuto per errore e che la propria candidatura doveva intendersi proposta per la annunciata concorrenza alla carica di Presidente.
- Nel tentativo di sanare ciò, preso atto del proprio errore, sempre a mezzo della propria società ASD Larus Nuoto ha dichiarato di aver inviato, nella prossima scadenza del termine orario due successive pec: rispettivamente alle ore 13,30 e 13,46.

Riguardo dette pec riferiva, sia nel messaggio delle successive ore 21,40 a giustificarne la presentazione, sia nel ricorso, espressamente che le suddette erano state rigettate dal sistema in quanto la federazione ne aveva inibito la ricezione.

Tale circostanza non risponde alla realtà.

Diversamente da quanto dedotto dette pec, come si evince dagli stessi doc. 6) e 7) prodotti dal ricorrente **risultano erroneamente inviate** presso il seguente indirizzo pec: [candidature2024@pec.federnuoto.it](mailto:candidature2024@pec.federnuoto.it) invece che alla pec esatta: [candidature2024@pec.federnuoto.it](mailto:candidature2024@pec.federnuoto.it).

- Appresa la mancata consegna di dette ultime pec (stante l'errore nella digitazione non corretta dell'indirizzo) ha infine inviato, la candidatura alla presidenza dalla propria pec personale, non alla pec federale dedicata, ma alla Segreteria federale alle ore 21,40. Inoltrava ben oltre quindi la scadenza del termine delle ore 12,00, un'ulteriore presentazione utilizzando solo questa volta il modulo corretto e contenente la richiesta autocertificazione dei requisiti sostanziali.

Alla luce di ciò è evidente che il ricorrente candidato abbia compiuto, non uno, ma una serie reiterata di errori :

- 1) È circostanza documentata e pacifica che il ricorrente abbia presentato a mezzo della propria società di tesseramento AD Larus Nuoto in data 29.7.2024 alle ore 11,30 (soltanto 30 minuti prima della scadenza del termine ufficiale e comunicato) presso la pec federale dedicata all'uopo la propria candidatura quale Presidente del Collegio dei Revisori Contabili, compilando e sottoscrivendo il relativo modulo. E' circostanza pacifica ed ammessa che la presentazione di tale candidatura, diversa da quella annunciata, sia avvenuta per un errore proprio / della segreteria della società ASD Larus Nuoto. Tale circostanza appare rilevante non solo dal punto di vista formale ma anche sostanziale dovendosi considerare che a tale momento risultavano autocertificati

dall'aspirante candidato requisiti diversi da quelli normativamente richiesti per poter concorrere alla carica di presidente.

- 2) E' circostanza riscontrata documentalmente (doc.6 e 7 allegati al ricorso) che il ricorrente, rectius per suo conto la propria società di appartenenza per un errore di digitazione dell'indirizzo pec , peraltro ortografico, non abbia fatto pervenire alle ore 13,30 né alle 13,46 alcuna candidatura per la presidenza federale.  
Ciò è da attribuirsi esclusivamente all'errore di digitazione dell'indirizzo sbagliato (candi" T"ature invece che candi" D"ature). Errore da scriversi interamente al soggetto inviante le pec; errore di cui peraltro utilizzando la normale diligenza lo stesso soggetto si sarebbe dovuto e/o dovuto avvedere una volta ricevuti gli avvisi di mancato recapito. Per cui detto mancato recapito è avvenuto per errore e fatto da imputarsi interamente alla società ASD Larus Nuoto e non anche come, erroneamente indicato nel ricorso, ad un non funzionamento della casella pec di destinazione; che non è stato minimamente provato.
- 3) E' infine fatto irrituale anche l'invio della ultima e quarta pec delle ore 21,40 del 29.7.2024; invio avvenuto dalla pec personale del ricorrente non alla pec dedicata, ma alla pec della segreteria generale. Invio, quindi, che non può non essere considerato irrituale, non formale e tardivo.
- 4) A corroborare ciò vi è un'ulteriore circostanza. Da un lato nel ricorso l'On. Rampelli dichiara che la pec dedicata sia risultata disattivata già alle ore 13,30 (espressamente affermando che la federazione ha "inibito la ricezione delle pec"), dall'altro lo stesso produce doc.5) una ulteriore pec di sollecito del 30.7.24 inviata alla pec dedicata: [candature2024@pec.federnuoto.it](mailto:candature2024@pec.federnuoto.it), regolarmente ricevuta. Il che sconfessa recisamente la lamentata disattivazione della preposta casella pec e la conseguente impossibilità del ricorrente di poterla utilizzare per l'invio della propria candidatura.  
Ulteriore riprova di ciò è nel recapito del riscontro fornito in data 31.7.24 sempre partito dalla pec dedicata alla pec del ricorrente (doc. All 6 B fascicolo FIN).

Ritiene il Tribunale che tali reiterati errori inducono con certezza ad affermare che non può utilmente invocarsi il principio della scusabilità, attese le molteplici circostanze di irregolarità, tali da non aver di fatto comportato nessuna ricezione da parte della FIN di valida e tempestiva candidatura sul modulo disponibile, contenente la autocertificazione dei requisiti a presidente federale, presso la pec dedicata, approvata dal Consiglio e resa nota nel comunicato inviato alle società ed agli interessati.

Quindi una serie di errori che impediscono di valutare come esistente una corretta e tempestiva presentazione della candidatura alla presidenza federale da parte del ricorrente; di fatto inesistente e mai avvenuta nei termini essenziali e perentori disposti.

Al di là delle allegazioni di parte secondo le quali il ricorrente avrebbe semplicemente provveduto ad una integrazione, va di converso ribadito che tale candidatura non è stata oggettivamente presentata: né con l'invio delle ore 11,30 - né con quelli errati delle ore 13,30 e 13,46, mai pervenuti e neanche la pec delle ore 21,40 inviata solo tardivamente oltre il termine perentoriamente previsto per le ore 12,00.

Invero le suddette circostanze non posso essere assistite da alcuna scusabilità e/o sanabilità. Neanche nella invocazione del principio di buona fede, o di favor participationis richiamati dal

ricorrente essendo da attribuirsi esclusivamente al reiterato operato del deducente e per esso dalla società ASD Larus Nuoto.

Né al loro superamento valgono le deduzioni del ricorrente circa il fatto che si trattasse di mere integrazioni o, come appresso si dirà che il termine delle ore 12, espressamente dichiarato perentorio ed essenziale, non fosse da ritenere come tale.

Del pari non possono essere superate ricorrendo alla dichiarata volontà del ricorrente di volersi candidare a mezzo stampa, essendo da considerarsi una manifestazione di intento non coltivata nel rispetto delle modalità essenziali, perentorie e conosciute di presentazione delle candidature.

Né tantomeno ricorrendo al principio del soccorso istruttorio, principio afferente diversa fattispecie e non utile per il superamento di una evidente lacunosità dovuta all'errore di parte. Ciò vieppiù nella materia elettiva improntata a strette regole da intendersi ovviamente inderogabili ai fini del rispetto della regolarità procedimentale.

Da ultimo non appare utilmente invocabile, a parere di codesto Tribunale neanche il principio della conservazione degli atti, in primo luogo in quanto riferito agli atti processuali e non anche espressamente ad ogni atto di parte; in secondo luogo in quanto non idoneo al superamento, non di uno solo, ma di una serie di errori ed irregolarità non scusabili.

Né può essere censurata la Federazione per non aver mostrato sensibilità ai principi di garanzia del favor participationis e della buona fede.

Lo stesso richiamo operato dal ricorrente al caso della atleta Gorgia Consiglio, avente ad oggetto una situazione completamente differente supportata da una regolare e tempestiva presentazione della candidatura, mostra di contro la completa collaborazione da parte della Federazione.

Sempre a giudizio di codesto Tribunale non appare condivisibile neanche il richiamo operato all'obbligo di collaborazione della Segreteria Federale rispetto alle candidature presentate.

Ciò in primo luogo in quanto detto precipuo obbligo è inesistente ricorrendo nella materia elettiva il principio della corretta presentazione di atti e documenti a carico della parte. In secundis in quanto, a tutto voler concedere, ove si possa ritenere detto obbligo sussistente, non v'è chi non veda come la candidatura sia stata presentata alle ore 11,30, ovvero a strettissimo ridosso, se non addirittura nell'imminenza della scadenza del termine delle ore 12,00. Appare verosimilmente difficile che la Segreteria federale potesse svolgere attività di supporto istantaneo in favore degli aspiranti candidati.

In tale storico quadro, non è sottoponibile in dubbio il legittimo e regolare comportamento della Segreteria Federale nella valutazione di irregolarità e tardività della presentazione della candidatura del ricorrente.

In alcun modo infatti la Segreteria - a fronte di un termine di scadenza previsto per le ore 12,00 termine da intendersi essenziale ed improrogabile a norma dell'art. 15 dello Statuto a pena di decadenza - avrebbe potuto sanare le lacune e gli errori commessi ignorando gli stessi. Ove ciò fosse accaduto avrebbe differentemente disatteso lo stesso impianto normativo elettivo federale.



Nè valide allo scopo appaiono le deduzioni del ricorrente circa la propria volontà di volersi candidare diffusa a mezzo stampa e circa il valore della carica istituzionale di Vice presidente della Camera dei Deputati dallo stesso ricoperta.

Neanche valgono le censure alla errata interpretazione operata dal Segretario Generale di ritiro della candidatura a Presidente del Collegio dei Revisori Contabili, interpretazione, a dire del ricorrente contrastante con le manifestazioni dichiarate di voler concorrere alla presidenza. Affermazione questa contraddittoria riguardo alla reiterata volontà della candidatura alla presidenza ed al riconosciuto errore di presentazione della candidatura a Presidente del Collegio dei Revisori.

Esaustivo sul punto il richiamo il disposto federale, Art. 15.2 e dell'art.28.2 dello Statuto, che vietano la contemporanea concorrenza a due diverse cariche elettive.

Conclusivamente, a tutto voler concedere, non si potrebbero sanare i reiterati errori ed irregolarità ascrivibili alla parte, se non disattendendo e ponendo nel vuoto, una volta per tutte, le norme ed i termini essenziali positivamente posti nell'interesse della regolarità del procedimento elettivo; regolarità che, di converso, verrebbe definitivamente compromessa e vanificata.

\*\*\* \*\*

Quanto alle deduzioni del ricorrente sulla scadenza del termine orario alle ore 23,59 del 29.7.2024, ritiene il Tribunale che le stesse non siano fondate.

In primo luogo in quanto il termine delle ore 12,00 coincidente all'esattezza con il 40 giorno antecedente la data e l'orario della Assemblea del 7.9.2024 è espressamente dichiarato decadenziale, perentorio ed essenziale: sia dall'Art. 15 dello Statuto, che dalle modalità approvate dalla Delibera 85 del 5.7.24 del Consiglio federale.

Né il ricorrente ha rappresentato alcun elemento tale da poter ritenere il contrario, ovvero sia che tale termine non fosse da ritenersi perentorio ed essenziale o illegittimo.

Non condivisibili agli occhi di codesto Tribunale, sono le deduzioni dello stesso circa la facoltatività ed alternatività del termine orario delle ore 12,00, in ragione del tenore semantico del sostantivo "ovvero" utilizzato nell'Avviso di convocazione della Assemblea del 5.7.2024 (Doc. A 1 fascicolo federazione).

Alternatività e/o facoltatività, peraltro, non solo concretamente sconfessata dalla espressa previsione di decadenza, ribadita nel medesimo documento.

Alternatività che, ove di contro fosse realmente stata posta, da un lato sarebbe violativa delle norme perentorie statutarie, dall'altro sì avrebbe generato un'incerta modalità partecipativa contrastante con gli stretti essenziali termini della materia celebrativa ed elettiva.

Un fatto sono i principi di lealtà, sportività e correttezza cui la Federazione è improntata e che non appaiono sotto alcun profilo nel caso di specie non percorsi, così come di assicurare il favor participationis, altro fatto è disattendere la natura dei termini nelle procedure elettive, non solo espressamente dichiarati decadenziali ma anche tali per loro stessa natura; con il rischio di relegare le regole procedurali ad un mero flatus vocis che la Federazione non può consentire.

A ciò aggiungasi, fatto da non trascurarsi, che lo stesso ricorrente, se da una lato invoca la non perentorietà del termine delle ore 12,00 in quanto alternativo a quello delle 23,59, dall'altro nelle proprie conclusioni non spiega alcuna espressa domanda di accertamento sul punto quale atto presupposto, limitandosi a chiedere di dichiararsi la sola illegittimità della esclusione dalle liste dei candidati.

Per cui stando al principio tra il chiesto ed il pronunciato codesto Tribunale, ritenendo legittima la fissazione disposta dal Consiglio federale il 5.7.24 nel termine finale orario alle ore 12,00 nel rispetto dei termini statutari, è chiamato a pronunciarsi sulla sola domanda spiegata.

\*\*\* \*\*

Pertanto visto e considerato tutto quanto sopra esposto ritiene il Tribunale che il provvedimento del Segretario Generale della Federazione Italiana Nuoto del 6.8.2024 di esclusione del ricorrente On.le Fabio Rampelli dalla lista dei candidati alla elezione del Presidente della Assemblea federale elettiva del 7.9.2024 non appaia illegittimo e pertanto viene confermato, con conseguente rigetto del Ricorso.

Si dispone l'incameramento della tassa di ricorso.

Si comunichi.

Roma 16.8.2024

Il Tribunale Federale  
Seconda Sezione  
Il Presidente